

di un improvviso peggioramento è stato, d'urgenza, ricoverato nell'ospedale di Imperia nel reparto di rianimazione per una cura antalgica, e in questo stesso ospedale poco dopo è morto per sopraggiunto arresto cardiaco —:

se, e in che misura, la sanità militare abbia seguito il giovane Campagna fin dal manifestarsi dei primi sintomi patologici, quali diagnosi siano state formulate e se, data la natura della patologia manifestatasi nei mesi successivi, lo stesso giovane sia stato inserito nel gruppo delle persone che, avendo operato nei Balcani, si sia ritenuto, anche sulla base dei suggerimenti scaturiti dai lavori della commissione presieduta dal professor Mandelli, utile e doveroso continuare a seguire costantemente il Campagna sotto il profilo diagnostico sanitario, da parte della sanità militare. (5-01618)

**PISA e RUZZANTE.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel pomeriggio di domenica 26 gennaio 2003 in una strada che percorre un lato dell'accademia militare di Modena è stato rinvenuto il corpo di un giovane accademista, Roberto Ciampa di 19 anni, morto dopo essere precipitato da una finestra dell'edificio militare;

appare doveroso innanzitutto esprimere profondo cordoglio ai familiari e ai colleghi del giovane tanto dolorosamente colpiti dalla perdita di una così giovane vita, in circostanze che sono ancora tutte da chiarire;

dalle dichiarazioni dei superiori del giovane scomparso, sono venute espressioni di dolore e di stupore che, per come sono state riportate dalla stampa non riescono a spiegare che cosa possa essere accaduto mentre la Magistratura inquirente ha al momento avallato l'ipotesi di suicidio —:

l'ammissione nell'accademia militare è preceduta da una accurata selezione in grado di fornire elementi significativi sulla

personalità degli aspiranti, sulla loro condizione psicofisica e sulla loro capacità di sopportare vari tipi di *stress*;

il drammatico episodio non è purtroppo il primo che si verifica nelle accademie militari —:

quali siano i criteri e i metodi adottati nell'accademia militare di Modena per garantire la sicurezza degli allievi, con particolare riguardo alla possibilità di cogliere in tempo utile elementi di disagio che possono portare a gesti autodistruttivi e quali elementi, facendo salve le esigenze e le prerogative dell'inchiesta condotta dalla Magistratura, il Ministro della difesa sia in grado di fornire sul caso in esame che possano essere utili a spiegare in qualche modo la dinamica del doloroso evento, e infine quali risultati avevano dato i test psico-attitudinali ai quali era stato sottoposto Roberto Ciampa.

(5-01619)

\* \* \*

## ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

VI Commissione:

**BENVENUTO.** — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere quali iniziative, anche di carattere normativo, il Ministro dell'economia e delle finanze intenda adottare al fine di garantire, fino al completamento della riforma fiscale, una clausola di salvaguardia ai fini IRPEF per i trattamenti di fine rapporto erogati dal 1° gennaio 2003, i quali altrimenti risulterebbero fortemente penalizzati a seguito dell'innalzamento dell'aliquota minima dal 18 al 23 per cento, operato dal primo modulo della riforma fiscale previsto dalla legge finanziaria per il 2003. (5-01624)

LETTIERI e MOLINARI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

si accresce sempre più il numero dei cittadini che protestano contro l'uso massiccio del provvedimento di fermo amministrativo dei veicoli a motore attuato dai concessionari titolari della riscossione;

la normativa concernente la riscossione coattiva delle somme iscritte nei ruoli è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 nonché nei decreti legislativi 46/1999, 112/1999, 326/1999 e 3/2001;

le norme di legge sulla riscossione delle entrate tributarie e per le altre entrate per le quali è prevista l'emissione del ruolo hanno modificato l'assetto originario del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973;

è prevista l'iscrizione nei ruoli per le imposte dirette indirette, e per le altre entrate dello Stato degli enti locali e degli altri enti;

la cartella di pagamento deve essere notificata al debitore dal concessionario della riscossione, essa è redatta in conformità ad apposito modello approvato e contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo entro 60 giorni, con avvertimento che in mancanza si procederà all'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973;

la cartella di pagamento, dovendo essere considerata come espressione contestuale di avviso di pagamento e di titolo esecutivo, si è trasformata quindi in atto di precetto, con la conseguente possibilità per il concessionario di procedere all'esecuzione immediatamente dopo la scadenza del termine assegnato per il pagamento senza più l'obbligo dell'avviso della mora;

quest'ultima previsione risulta tra le novità previste dalla riforma della disciplina di riscossione;

infatti, in base alla normativa vigente, il concessionario, dopo la notifica della

cartella di pagamento, può pignorare i beni senza ulteriore previa notifica dell'atto entro l'anno dalla ratifica della cartella stessa;

da ciò derivano conseguenze aberranti a danno dei cittadini nel caso in cui la cartella di pagamento sia affetta da nullità, risulti immotivata e giuridicamente inesistente, o addirittura omessa, e il concessionario ritenga invece di averla effettuata validamente e proceda perciò ai pignoramenti;

il concessionario, decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può disporre a sorpresa, il pignoramento dei beni mobili del debitore o dei coobbligati, dando notizia alla direzione regionale delle entrate e alla regione di residenza;

la normativa vigente prevede che chiunque circoli con veicoli sottoposti a fermo amministrativo è soggetto a sanzione pari a 327 euro;

può accadere che il cittadino ignaro abbia proceduto alla vendita del veicolo sottoposto a fermo amministrativo e in questo caso lo stesso rischia un anno di reclusione e 309 euro di multa;

nella nuova stesura del regolamento è stato eliminato anche il requisito del verbale del mancato reperimento del veicolo, ma è rimasta nel testo, al quarto comma, la menzione del decreto di attuazione che ancora non è stato emanato;

il cittadino si trova pertanto disarmato rispetto ad un quadro normativo vessatorio, in quanto non è possibile far valere il vizio di omessa o irrituale notifica della cartella di pagamento e non è neppure consentito proporre opposizione al Tribunale;

l'unica via percorribile è quella di pagare, se ne è in grado, e di presentare istanza di restituzione, proponendo ricorso contro il diniego espresso o tacito;

tali misure risultano essere in netto contrasto con quanto previsto dallo statuto del contribuente a garanzia del cittadino nei rapporti con lo Stato;

a quanto risulta all'interrogante, neppure l'emanazione del decreto ministeriale 7 settembre 1998, n. 503, in attuazione dell'articolo 86, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, avrebbe ovviato ai problemi precedentemente evidenziati —:

quali iniziative normative, eventualmente di modifica del decreto ministeriale 503/1998, intenda adottare il Governo per meglio regolamentare la disciplina del fermo amministrativo dei veicoli a motore. (5-01625)

LEO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

alcune società operanti a livello nazionale e internazionale intendono procedere all'emissione ed al collocamento presso terzi di nuove particolari categorie di titoli di legittimazione, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 2002 del codice civile;

tali titoli verrebbero utilizzati dalle ditte clienti quali « erogazioni liberali » concesse a particolari categorie di dipendenti ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera b) del T.U.I.R., in occasione di particolari festività e/o ricorrenze;

i titoli medesimi sarebbero nominativi, non cumulabili, non cedibili, non commerciabili, né convertibili in danaro;

i titoli stessi permetterebbero ai dipendenti beneficiari di ricevere beni e di usufruire di servizi presso esercizi commerciali preventivamente convenzionati;

le società emittenti i suddetti titoli di legittimazione svolgerebbero nei confronti degli esercizi convenzionati un'attività di procacciamento di affari mirata ad incrementare la clientela degli esercizi medesimi;

a fronte di tale attività promozionale, gli esercizi commerciali riconoscerebbero alle società emittenti una percentuale sul

valore facciale dei buoni incassati, rinunciando a ricevere parte del rimborso del valore facciale dei buoni;

tale percentuale viene comunemente denominata « sconto incondizionato » —:

quale sia il trattamento fiscale da riservare all'attività di promozione e procacciamento di affari che la suddetta società emittente i titoli di legittimazione andrà a svolgere a favore degli esercizi convenzionati, in particolare se l'importo in danaro che gli stessi riconosceranno alla società emittente sia da considerare a tutti gli effetti una vera e propria « provvigione » da assoggettare ad IVA e ritenuta ai sensi dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero uno « sconto incondizionato » fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e se risponda ad una corretta interpretazione degli articoli 106 e seguenti del decreto legislativo 385 del 1993 (cosiddetto « testo unico bancario ») l'esclusione dell'attività di emissione dei suddetti buoni regalo dal novero delle attività di « prestazioni di servizio di pagamento » quale indicata nel citato testo unico bancario. (5-01626)

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

MORMINO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

per la privatizzazione in corso dell'Atisale S.p.A. il Sottosegretario Armosino nella seduta della VI Commissione il 23 gennaio 2003 in risposta ad un'interrogazione a risposta immediata dell'onorevole Leone, ha confermato che la procedura adottata prevede sia la salvaguardia per un triennio dei livelli di occupazione e sia il mantenimento della unitarietà aziendale;

gli impegni in questione ed il divieto di compiere atti di disposizione delle azioni acquistate hanno influito fortemente su quanti avevano manifestato in-

teresse ad acquistare la società Atisale. Molti di essi si sono ritirati mentre tra quelle presentate un'offerta ha superato le altre con uno stacco singolare. Se gli oneri prospettati dall'*advisor* a coloro che erano interessati all'acquisto si rivelassero in concreto eludibili tutta la procedura risulterebbe falsata;

va ricordato che il soggetto venditore è ETI s.p.a. di cui è in corso la privatizzazione ed è inconcepibile immaginare che il compratore di ETI possa trovarsi ad avere acquisito il diritto di rinunciare in corso del triennio, magari contro compenso, all'osservanza degli impegni assunti dal compratore di Atisale;

occorre, inoltre, considerare che vengono attribuite alla società Atisale, e tornano quindi a profitto del suo acquirente, le *royalties* per la produzione di sale dovute da Enichem per il giacimento di Belvedere Spinello e da Solvay per il giacimento di cui era concessionaria perpetua l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

negli atti della procedura non era palesata una tale evenienza, la quale per quanti ne erano a conoscenza, comportava un incremento del valore della società Atisale, tale da giustificare lo scostamento che si è riscontrato tra i prezzi offerti dai concorrenti all'acquisto —:

quali concrete garanzie siano state adottate o si intendano adottare per impedire l'elusione degli impegni triennali da parte dell'acquirente di Atisale e da parte di Eti (di prossima privatizzazione) per assicurare che restino di esclusiva pertinenza dello Stato le *royalties* per la produzione di sale ed in particolare quella dovuta da Solvay in forza del contratto stipulato con l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il 24 aprile 1996.

(5-01612)

CARLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il carnevale è la più importante manifestazione della cultura popolare italiana

e in tutta Italia si svolgono centinaia di manifestazioni ad esso collegate;

molte di queste manifestazioni oltre alla sfilata di maschere si assiste alla costruzione di carri e mascherate, espressione di una raffinata forma artistica popolare, e che in alcuni casi come in quello del carnevale di Viareggio i carri assumono le caratteristiche di vere e proprie manifestazioni culturali;

anche il carnevale di Venezia e i tanti altri carnevali sparsi in tutta Italia, ciascuno nella sua originalità e antica tradizione rappresentano una originale espressione culturale;

le feste carnevalesche hanno in molti casi raggiunto dimensioni tali da richiedere il lavoro di strutture lavorative che operano anche tutto l'anno, che assicurano il buon svolgimento delle manifestazioni;

tali feste si sono trasformati in eventi che richiamano anche centinaia di migliaia di persone durante il periodo del carnevale e che dunque, richiedono da parte degli enti organizzatori anche un grande sforzo economico che nella quasi totalità dei casi è sostenuto da enti pubblici o di derivazione pubblica o da associazioni del volontariato e senza fini di lucro;

il carnevale è l'espressione più autentica della cultura popolare del nostro paese, radicato in tutte le regioni d'Italia;

la organizzazione e promozione di tali manifestazioni hanno una positiva ricaduta sul piano economico sullo sviluppo turistico di tutto il territorio dove esse si svolgono —:

se il Governo non ritenga opportuno riconoscere il carattere culturale delle manifestazioni legate al Carnevale attraverso l'adeguamento dell'aliquota IVA per le manifestazioni carnevalesche, oggi al 20 per cento a quella già riservata ad altre manifestazioni spettacolari e culturali, fissata nella misura del 10 per cento. (5-01620)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA, MISURACA, GIUDICE, LA GRUA, BAIAMONTE, SCALIA, CRISTALDI, OSVALDO NAPOLI, VERRI, LENNA, GIOACCHINO ALFANO, COSSIGA, NICOLOSI, FALLICA, FALSITTA, MORETTI, TRANTINO, ROMANO, PATRIA, ROMOLI, LAVAGNINI, FONTANA, BLASI, TARANTINO, VITALI, PANIZ, PITTELLI, MILIOTO, MAURO, LECCISI, GAZZARA, TABORELLI, ZAMA, JACINI, STAGNO D'ALCONTRES, MINOLI ROTA, LUCCHESI, MONTECUOLLO, NARO, DANIELE GALLI e ANTONIO LEONE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la società del gruppo Eni, Agip, Eni-chem spa, Polimeri Europea, da oltre quarant'anni operano nella regione Sicilia, ed in particolare a Gela, avendo realizzato in quella città un importante stabilimento petrolchimico, ove si lavora anche il petrolio estratto dal sottosuolo locale;

la presenza del predetto gruppo, ha costituito e costituisce in Sicilia, una risposta economica di fondamentale importanza, seppure negli ultimi anni il polo della chimica si è notevolmente ridimensionato, con negati riflessi occupazionali e sull'economia della città di Gela, in particolare;

nell'edizione de *Il Mondo* in data 8 novembre 2002, è stata resa nota una lettera di intenti concernente un accordo da 700 milioni di euro tra l'Eni e la Yukos, del terso uomo più ricco dell'ex regno russo, Mikhail Khodorkovsky, che prevede la cessione del 50 per cento degli impianti di Gela e di Porto Marghera nonché della proprietà e della gestione delle raffinerie AgipPetroli;

è di aprile 2001 la fallita trattativa da parte di Eni mirante alla cessione alla società saudita Sabic della società Polimeri Europa, in alternativa alla prospettata chiusura dello stabilimento di Gela;

senza voler sindacare le scelte aziendali del gruppo Eni, tuttavia lo Stato, che è soggetto partecipe dell'Eni, non può disinteressarsi totalmente della sorte di un territorio e di una popolazione così condizionati nell'arco di quarant'anni dalla presenza del polo industriale dell'Eni —

se il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive siano al corrente di tale trattativa ed, in caso contrario, se non ritengano di intervenire per appurare quali siano i programmi di investimento e di sviluppo in quei territori;

quale posizione i ministri interpellati intendano assumere, e quali conseguenti garanzie richiedere, per il mantenimento dei livelli occupazionali, già gravemente ridotti in Sicilia e a Gela in particolare.  
(4-05318)

MEDURI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'eurodeputato, onorevole Gianni Pittella, ha presentato in data 24 gennaio 2003 un'interrogazione parlamentare alla Commissione europea finalizzata ad accertare l'incidenza del fenomeno del computo dei cosiddetti « Progetti compatibili » (già denominati in passato « Progetti sponda ») da parte delle regioni italiane dell'Obiettivo 1 alla data del 31 dicembre 2002 nella certificazione della spesa dei POR 2000-2006 alla Commissione europea per evitare di incorrere nelle procedure di « disimpegno automatico » previste dal regolamento CEE n. 1260 del 1999;

dai dati esposti dall'onorevole Pittella risulta che i « progetti sponda o compatibili » ammonterebbero addirittura fino al 70-80 per cento della spesa certificata dalle regioni considerate, tra cui principalmente la regione Calabria, in evidente difformità rispetto alle disposizioni comunitarie che prevedono un ricorso a tali progetti solo in via straordinaria e concordata con la Commissione europea, e non — come avvenuto — come ricorso

sistematico per evitare sicuri disimpegni automatici delle risorse non spese entro i 24 mesi, in presenza di una cronica incapacità delle Regioni a programmare e spendere le disponibilità finanziarie offerte dai fondi strutturali comunitari;

il ricorso senza limiti ai « Progetti sponda o compatibili », nonché al primo anticipo della Commissione europea, evidenza, per le percentuali di spesa esposte nelle certificazioni al 31 dicembre 2002, il rischio palese che senza tali *escamotages* contabili le regioni interessate avrebbero subito durissimi provvedimenti di disimpegno;

dalla interrogazione dell'onorevole Pittella risulterebbe che le regioni, tra cui primariamente la regione Calabria, abbiano fatto ricorso a forzate modifiche dei complementi di programmazione di POR per consentire il caricamento di progetti sponda o compatibili altrimenti non coerenti, e che non esista alcun piano concreto e responsabile di utilizzo delle risorse eccedenti rese disponibili dai « progetti sponda o compatibili »;

se rispondesse a verità tale situazione rischierebbe di vanificare definitivamente ogni velleità delle regioni di utilizzare la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 come occasione di sviluppo, rendendola ancora una volta occasione di dispersione di risorse e di incapacità evidente dei governi regionali;

tale situazione esporrebbe le regioni interessate e lo Stato italiano a gravi rischi di disconoscimento di spese certificate da parte della Commissione europea in sede di *audit* di controllo con gravi conseguenze sulla continuità delle strategie di sviluppo connesse ai POR Obiettivo 1;

per i prossimi anni è da prevedere un incremento delle esigenze di certificazione di progetti sponda, in presenza di difficoltà a certificare, al 31 dicembre 2003 e seguenti, maggiori percentuali di spesa effettiva senza anticipi d'inizio programma, e che difficilmente potranno essere temperate con i progetti sponda —:

se risulti vera la circostanza avanzata dall'europarlamentare, onorevole Gianni Pittella, circa il ricorso massiccio nelle percentuali citate da parte delle regioni dell'Obiettivo 1 ai « Progetti sponda o compatibili » per la certificazione di spesa al 31 dicembre 2002, per evitare i disimpegni automatici;

se sia vera la circostanza che i Progetti sponda considerati non abbiano le caratteristiche richieste dal Q.C.S. 2000-2006 per essere ammissibili tra le spese compatibili, mancando dei requisiti imposti dall'Unione europea, con il rischio di disconoscimento di spesa da parte della Commissione europea;

se corrisponda al vero la circostanza della modifica forzata di Complementi di Programmazione dei POR finalizzata all'ammissibilità dei « progetti sponda »;

quale sia in particolare l'incidenza di tale fenomeno per la regione Calabria;

se il ministero dell'economia e delle finanze, tramite il dipartimento delle politiche comunitarie, autorità di gestione di coordinamento del Q.C.S. Obiettivo 1, abbia operato la doverosa funzione di controllo di coerenza di tali operazioni con le norme generali dei regolamenti CEE;

se il ministero dell'economia e delle finanze abbia ritenuto di dover attivare qualche opportuna iniziativa volta a sostenere la corretta applicazione dei regolamenti comunitari da parte delle regioni dell'Obiettivo 1. (4-05326)

LION. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

mediante delega da parte del C.I.S.S. (*Comité International Des Sport Des Sourds*) in data 13 gennaio 1995 è stato indetto in Italia lo svolgimento dei « XIX Giochi Mondiali Silenziosi di Roma 2001 »;

la F.I.S.S. (Federazione Italiana Sport Silenziosi), ente privato non dotato di

personalità giuridica avente sede in Roma, ha assunto la cura della programmazione dell'evento;

mediante delibera in data 26 febbraio 1996, n. 850 il C.O.N.I. ha approvato lo statuto della F.I.S.S., ammettendo l'associazione alla categoria delle cosiddette discipline associate;

il Consiglio Federale della F.I.S.S., nell'esaminare le difficoltà legate all'organizzazione ed alla cura dell'evento, ha provveduto, in data 14 ottobre 1999, alla costituzione di un « Comitato Organizzatore Locale denominato C.O.L. », formato da privati, per provvedere alla gestione della manifestazione;

con la legge 1° marzo 2001, n. 39, « Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi » lo Stato italiano ha attribuito un contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il finanziamento delle spese concernenti la preparazione dei XIX Giochi mondiali silenziosi, in programma a Roma dal 22 luglio al 1° agosto 2001;

veniva successivamente approvata la legge 28 novembre 2001, n. 424 « Rifinanziamento della legge 1° marzo 2001, n. 39 per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi », ove si disponeva un contributo straordinario ulteriore di lire 5 miliardi per l'anno 2002;

alla luce dei provvedimenti richiamati, per la realizzazione della manifestazione, sono stati complessivamente erogati dallo Stato italiano, tramite il competente Ministero del tesoro, al patrimonio del Comitato C.O.L. lire undici (11) miliardi nel corso degli anni 2001-2002;

la manifestazione si è svolta nelle date indicate (17 luglio-1° agosto 2001);

l'erogazione del finanziamento di cui sopra è avvenuto integralmente a favore di soggetti privati —:

se sia stato predisposto e inviato ai Ministri in indirizzo un rendiconto delle

spese effettuate dal Comitato C.O.L. relativamente alle somme erogate dallo Stato italiano;

se, alla luce del rendiconto eventualmente presentato dal Comitato suddetto, siano residue somme di danaro e, in caso affermativo, a quale ente, con medesime finalità ai sensi della vigente legislazione, le stesse sono state o saranno devolute. (4-05334)

\* \* \*

#### FUNZIONE PUBBLICA

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

CRISCI. — *Al Ministro della funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale disciplina delle incompatibilità degli incarichi e degli impieghi dei pubblici dipendenti, frutto di una sedimentazione normativa risalente al 1957, anno in cui fu varato il decreto del Presidente della Repubblica n. 3, per quanto complessa ed ancora disarticolata, nonostante l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sembra, tuttavia, escludere in maniera assoluta la possibilità di ricoprire incarichi societari in imprese aventi fini di lucro;

già il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, all'articolo 60, prevedeva, e tuttora la disposizione risulta vigente, l'impossibilità per i dipendenti pubblici di « esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite con fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente ». Così come il successivo articolo 62 dispone che « nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impie-